



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/1808/2017/X

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 1808

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Sospensione dell'attività venatoria nelle zone colpite da incendi ed in quelle ad esse limitrofe.*

Premesso che

- dall'inizio del 2017 si sta verificando nel nostro Paese e anche nella nostra regione una situazione meteorologica fortemente anomala, caratterizzata da prolungata ed intensa siccità;
- per quanto riguarda il territorio piemontese, tale situazione si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane con il divampare di numerosi e vasti incendi che hanno interessato diversi territori, distruggendo parecchi ettari di boschi e creando condizioni di forte criticità, anche per quanto riguarda la sopravvivenza della fauna selvatica e la gestione venatoria;

considerato che

- l'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già nei mesi scorsi, aveva segnalato a tutte le Regioni l'opportunità di adottare misure di contenimento e limitazione dell'attività venatoria, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), che prevede appunto che: "Le regioni

possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica (...) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”;

- con lettera del 25 ottobre u.s. la Direzione regionale Agricoltura, Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura, ha sollecitato i Comitati di gestione degli ATC e dei CA piemontesi, le Province e la Città metropolitana a sensibilizzare, per quanto di propria competenza, tutti i cacciatori a non recarsi nelle zone interessate da roghi e nelle relative aree limitrofe;
- la sopra citata comunicazione della Regione Piemonte richiama, inoltre, la Delibera di Giunta regionale n. 10-26362 del 1998 (*Criteria ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*) che, all'articolo 7, prevede, nell'ambito dei compiti del Comitato di gestione, la possibilità di *“proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia per aree e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio”*;
- da ultimo, l'Assessorato regionale competente ha approvato, con deliberazione n. 29 - 5843 del 27 ottobre u.s., la sospensione temporanea, fino al prossimo 5 novembre, dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa della grave emergenza incendi che sta sconvolgendo la nostra regione;

considerato, inoltre, che

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, prevede all'articolo 10, comma 1, che: *“Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”*;

sottolineato che

- la salvaguardia del patrimonio avifaunistico rientra tra i compiti specifici della Regione e richiede misure adeguate ai cambiamenti in atto nell'ecosistema, considerando la scarsità d'acqua che limita le possibilità degli animali di abbeverarsi, nonché l'impatto negativo sulla presenza di vegetazione. Tali

condizioni mettono a repentaglio la sopravvivenza degli animali, che si trovano in condizioni di forte spavento e non hanno più rifugio;

- occorrerebbe, pertanto, sospendere la caccia da appostamento temporaneo per evitare la concentrazione del prelievo presso i punti di abbeverata, oltre a limitare il caniere per tutte le specie selvatiche stanziali ed a sospendere i ripopolamenti a fini venatori;
- occorrerebbe, altresì, pensare misure di contenimento dell'addestramento dei cani da caccia, che in una situazione così critica rischia di comportare un ulteriore ed inutile stress, soprattutto per gli ungulati e i galliformi;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore/a

- per sapere se non ritenga opportuno e urgente sospendere l'attività venatoria nelle zone colpite da incendi ed in quelle ad esse limitrofe oltre il termine del 5 novembre 2017, stabilito con D.G.R. n. 29 - 5843 del 27 ottobre scorso, anche al fine di evitare, a scopo precauzionale, che in tali aree siano presenti troppe persone.

Torino, 27 ottobre 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)